N. 1/2017 R.G. C.P.

TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA

Decreto di omologazione del concordato preventivo

(ex artt. 180, 181, 185 e 186 bis l.f.)

Il tribunale, composto dai seguenti magistrati:

dott. Adriano De Lellis — presidente

dott. Giorgio Scarsato — giudice

dott.ssa Stefania Grasselli — giudice relatore

nel procedimento di ammissione al concordato preventivo n. 1/2017 r.g. c.p. promosso da: [redacted], in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante *pro tempore* [redacted] assistito dagli avv.ti Roberto Zanchi, Roberto Oliva ed Antonella Camilli, giusta procura allegata al ricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio del dott. Alessandro Tantardini in Cremona, via Tibaldi n. 5;

sentito il giudice delegato dott.ssa Stefania Grasselli;

premesso che:

- Con ricorso *ex* art. 161, comma 6, l.f., depositato il 27.02.2017, la società debitrice [redacted] ha presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, ovvero l'accordo di ristrutturazione *ex* art. 182 *bis* l.f., entro un termine fissato dal giudice;
- Con provvedimento del 13/20.03.2017, il tribunale ha concesso il termine di 120 giorni ed ha nominato commissari giudiziari il dott. Davide Bardini e l'avv. Alberto Gandolfi e, con successivo decreto del 28/29.06.2017, è stata concessa una proroga di giorni 60;
- Con decreto del 14.07.2018, il tribunale, stante l'evidenziata situazione di urgenza, ha autorizzato la società debitrice a sottoscrivere un contratto d'affitto d'azienda con la [redacted]

Firmato Da: PINI MARCELLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1680e1 - Firmato Da: GRASSELLI STEFANIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 2c97dd688eb747cd
Firmato Da: DE LELLIS ADRIANO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 9e98ab

[redacted] differendo l'esperimento della procedura competitiva di cui all'art. 163 *bis* l.f. all'eventuale successiva ammissione al concordato preventivo;

- Il 28.09.2017, quindi, la società ricorrente ha depositato domanda di concordato preventivo con continuità aziendale indiretta *ex* art. 186 *bis* l.f., successivamente integrata a seguito di specifiche richieste di chiarimenti da parte del tribunale;
- In data 20/21.12.2017, pertanto, il tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo ed ha contestualmente disposto l'apertura della procedura competitiva *ex* art. 163 *bis* l.f. avente ad oggetto l'affitto d'azienda che, all'udienza del 07.02.2018, ha avuto esito negativo stante l'assenza di offerenti;
- In data 17.05.2018, la società debitrice ha depositato una modifica sostanziale alla proposta ed al piano concordatario, con la relativa documentazione ed il tribunale, con nuovo decreto *ex* art. 163 l.f., ha rinviato l'adunanza dei creditori al 12.09.2018;
- Il 28.07.2018 i commissari giudiziari hanno depositato la relazione particolareggiata di cui all'art. 172 l.f., corredata della perizia dell'esperto precedentemente nominato dal tribunale *ex* art. 172, comma 3, l.f.;
- All'esito dell'adunanza, svoltasi il 12.09.2018, i commissari giudiziari hanno comunicato che è stata raggiunta la maggioranza assoluta dei crediti ammessi al voto e dei crediti in tutte le classi in cui i creditori erano suddivisi ed in particolare:
    - CLASSE 1: importo ammesso € 3.717.562,65; maggioranza € 1.858.781,33; voto favorevole € 2.622.125,65; percentuale voto favorevole 70,53%
    - CLASSE 2: importo ammesso € 8.334.920,45; maggioranza € 4.167.460,23; voto favorevole € 6.497.899,95; percentuale voto favorevole 77,96%;
    - CLASSE 3: importo ammesso € 15.915.919,65; maggioranza € 7.957.959,82; voto favorevole € 10.177.443,08; percentuale voto favorevole 63,95%;
    - CLASSE 4: importo ammesso € 372.161,64; maggioranza € 186.080,82; voto favorevole € 252.987,99; percentuale voto favorevole 67,98%;
    - CLASSE 5: importo ammesso € 249.036,39; maggioranza € 124.518,20; voto favorevole € 249.036,39; percentuale voto favorevole 100,00%;
    - TOTALI: importo ammesso € 28.589.600,78; maggioranza € 14.294.800,39; voto favorevole € 19.799.493,06; percentuale voto favorevole 69,25%;

Firmato Da: PINI MARCELLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1680e1 - Firmato Da: GRASSELLI STEFANIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 2c97dd688eb747cd
Firmato Da: DE ELIS ADRIANO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 8ea8ab

- il decreto di fissazione dell'udienza camerale è stato comunicato al Pubblico Ministero ed ai creditori dissenzienti;
- in data 26.11.2018, i commissari hanno depositato il parere motivato *ex* art. 180, comma 2, l.f. in ordine alla proposta concordataria;
- all'udienza del 06.12.2018 non ha presentato opposizione alcun creditore;

ritenuto, dunque, che il concordato preventivo è stato approvato ai sensi dell'articolo 177 l.f. e che la procedura si è regolarmente svolta; in particolare, in ordine alla regolarità formale della stessa, si rileva che la società debitrice ha assolto agli obblighi informativi periodici, ha prodotto tutta la documentazione *ex lege* richiesta ed ha depositato nel termine indicato dal tribunale la somma stabilita a titolo di fondo spese per la procedura;

rilevato che:

- il piano di concordato è in continuità aziendale indiretta, in quanto in data 24.07.2017 la [redacted] ha stipulato, previa autorizzazione del tribunale, contratto d'affitto d'azienda con la [redacted], che ha poi assunto la denominazione di [redacted] con la previsione di un canone d'affitto annuo determinato da una componente fissa e da una variabile parametrata al m.o.l., per il cui calcolo è stato nominato un tecnico da parte del giudice delegato (cfr. provvedimento del 05/06.07.2018), della durata di cinque anni, per cui alla scadenza il complesso aziendale verrà retrocesso alla società ricorrente, non essendo prevista alcuna forma di cessione o di dismissione atomistica dei beni aziendali;
- il piano prevede, oltre all'incasso dei suddetti canoni d'affitto, anche l'impiego delle disponibilità liquide, l'incasso dei crediti verso clienti per fatture già emesse e per fatture da emettere, nonché l'incasso di crediti definiti "diversi", oltre alla liquidazione di tre beni immobili cd. "merce", in quanto non funzionali all'esercizio dell'impresa (un terreno sito in Paderno Ponchielli e due appartamenti in Casalbuttano ed Uniti);

considerato che, quanto all'attività di liquidazione dei suddetti beni immobili, essendo di natura secondaria rispetto alla prevalente connotazione in continuità del concordato ed al fine di contenere i costi della procedura, questo tribunale ritiene non necessaria la nomina di un liquidatore, potendo a ciò provvedere la stessa società debitrice, in ossequio alle linee guida di seguito indicate;

- la proposta, quindi, a seguito delle modifiche apportate, prevede la soddisfazione integrale delle spese di procedura e degli altri crediti prededucibili entro il secondo semestre 2019; il pagamento integrale, di capitale ed interessi, entro il termine del 31/12/2019, dei crediti vantati da lavoratori dipendenti, professionisti, imprese artigiane e cooperative, nonché da enti

Firmato Da: PINI MARCELLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1680e1 - Firmato Da: GRASSELLI STEFANIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 2c97dd688eb747cd
Firmato Da: DELLI ADRIANO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 8ca8ab

previdenziali ed entro il termine del 31/12/2021, dei crediti di natura fiscale/tributaria vantati dallo Stato e degli enti locali;

- quanto ai creditori chirografari, è prevista la loro soddisfazione entro il termine del 31/12/2022 con i seguenti trattamenti differenziati, divisi per classi:

  1. Classe 1 - Istituti Bancari garantiti da fideiussioni: pagamento nella misura percentuale del 1,00% entro il termine del 31/12/2022;
  2. Classe 2 - Istituti Bancari finanziatori: pagamento nella misura percentuale del 23,60% entro il termine del 31/12/2022;
  3. Classe 3 – Fornitori chirografari con crediti per IVA di rivalsa: pagamento nella misura percentuale del 23,60% entro il termine del 31/12/2022;
  4. Classe 4 – Crediti per IVA di rivalsa accessori a privilegiati: pagamento nella misura percentuale del 15,00% entro il termine del 31/12/2022;
  5. Classe 5 – Credito per sacrificio finanziario: è inserito il credito per sacrificio finanziario che viene riconosciuto all'Erario, ai soli fini dell'esercizio del voto e senza alcuna previsione di soddisfazione ulteriore rispetto ai crediti privilegiati, come da transazione fiscale *ex* art. 182 *ter* l.f. depositata con la modifica alla proposta e successivamente integrata il 12.10.2018;

rilevato che quest'ultima classe è stata costituita, nella modifica apportata alla proposta, a seguito dell'esito del giudizio innanzi la Commissione Tributaria Regionale avverso l'Agenzia delle Entrate, precedentemente non indicato e rispetto al quale la società debitrice ha proposto uno specifico trattamento *ex* art. 183 *ter* l.f.;

considerato che i commissari giudiziari, nella relazione particolareggiata *ex* art. 172 l.f.:

- hanno effettuato operazioni di valutazioni e di rettifica della consistenza dell'attivo concordatario, nonché di analisi, quantificazione e qualificazione del passivo, all'esito delle quali hanno espresso forti perplessità in ordine alle effettive possibilità di rispetto delle percentuali di soddisfazione delle quattro classi dei creditori chirografari;
- in particolare, a fronte di una evidenziata riduzione delle disponibilità del 56%, hanno ricalcolato le percentuali di soddisfazione nel seguente modo:

  1. Classe 1: da 1% a 04%;
  2. Classe 2: da 23,6% a 10,2%;
  3. Classe 3: da 23,6% a 10,2%;
  4. Classe 4: da 15% a 6,5%;

Firmato Da: PINI MARCELLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1680e1 - Firmato Da: GRASSELLI STEFANIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 2c97dd688eb747cd
Firmato Da: DE FELICE ADRIANO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 8aa8ab

- Tuttavia, ancorché le percentuali di pagamento in favore dei creditori chirografari risultino notevolmente ridotte, i commissari hanno ritenuto il concordato ragionevolmente fattibile e più conveniente rispetto all'alternativa fallimentare;

considerato che, ai sensi dell'art. 160, comma 4, l.f., così come introdotto dal d. l. 83/2015, conv. in l. 132/2015, nei concordati in continuità aziendale non è richiesto che la proposta assicuri il pagamento di almeno il 20% dell'ammontare dei crediti chirografari;

considerato altresì che:

- conformemente all'ormai nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 1524/2013), spetta "*al giudice verificare la fattibilità giuridica del concordato e quindi esprimere un giudizio negativo in ordine all'ammissibilità quando modalità attuative risultino incompatibili con norme inderogabili, profili di incertezza, viceversa, si pongono laddove entrino in discussione gli aspetti relativi alla fattibilità economica. Questa è infatti legata ad un giudizio prognostico, che fisiologicamente presenta margini di opinabilità ed implica possibilità di errore, che a sua volta si traduce in un fattore rischio per gli interessati. È pertanto ragionevole, in coerenza con l'impianto generale dell'istituto, che di tale rischio si facciano esclusivo carico i creditori, una volta che vi sia stata corretta informazione sul punto*"
- i poteri di controllo del tribunale sulla fattibilità del piano e di verifica sulla proposta sono stati accentuati dall'ultima riforma della legge fallimentare, attuata con il d. l. 83/2015, conv. in l. n. 132/2015, che ha introdotto, per il concordato liquidatorio, il limite del 20% dei crediti chirografari cui assicurare il pagamento (cit. art. 160, ultimo comma, l.f.), nonché l'indicazione dell'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il preponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore (cfr. art. 161, comma 2, lett. e), l.f.);
- secondo il costante orientamento dottrinale e giurisprudenziale, sulla base dell'attuale formulazione della normativa, si ritiene che spetti ai creditori il giudizio circa la fattibilità economica del piano proposto per adempiere alla proposta concordataria, spettando al tribunale garantire che i creditori siano stati messi in grado di poter effettuare le dovute valutazioni in modo consapevole ed informato;
- compete, quindi, ai creditori verificare se il piano concordatario risponde al soddisfacimento delle loro pretese in termini economici, ricadendo su di loro la responsabilità circa la valutazione sulla convenienza della proposta concordataria rispetto a diverse ed ulteriori soluzioni;
- a tal proposito, al fine di responsabilizzare ulteriormente il ceto creditorio, il legislatore del 2015 ha anche eliminato il previgente istituto del silenzio – assenso;

ritenuto che, nel caso di specie, i creditori sono stati ampiamente informati circa le possibili criticità della proposta, alla luce delle quali hanno volontariamente espresso il loro voto;

Firmato Da: PINI MARCELLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1680e1 - Firmato Da: GRASSELLI STEFANIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 2c97dd688eb747cd
Firmato Da: DE ELIS ADRIANO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 8ca8ab

visti gli artt. 180 e 186 *bis* l.f.;

P.Q.M.

a definizione del giudizio di omologazione, ogni contraria e diversa istanza disattesa, così provvede:

I. **omologa** il concordato preventivo della società [redacted] in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro tempore* signor [redacted] alle condizioni indicate nella proposta e nel piano di concordato approvati dai creditori;

II. **dispone** che la [redacted] entro il termine di tre mesi dal deposito del presente decreto, predisponga un dettagliato programma di liquidazione da sottoporre al parere dei commissari giudiziari e, quindi, da depositare unitamente al parere presso la cancelleria fallimentare del tribunale, che dovrà avere ad oggetto sia l'attività di liquidazione dei beni immobili, da effettuarsi nel rispetto delle modalità e forme previste dagli artt. 107 e 108 l.f., sia l'attività di incasso delle varie tipologie di crediti previste dal piano di concordato;

III. **dispone** che la [redacted] provveda a depositare tutte le somme di denaro che saranno realizzate nell'esecuzione del piano di concordato, per effetto dell'attività di liquidazione dei beni immobili o dell'incasso dei canoni di affitto d'azienda o, infine, della riscossione delle varie tipologie di crediti, esclusivamente sul conto corrente bancario attualmente intestato alla stessa società debitrice presso l'istituto Banca Popolare di Sondrio Soc. Coop., i cui estratti e movimenti dovranno essere forniti ai commissari giudiziari a semplice richiesta degli stessi;

IV. **dispone** che la [redacted] provveda al pagamento delle spese della procedura e dei creditori concordatari, in conformità alle previsioni della proposta di concordato e nel rispetto delle legittime cause di prelazione, sulla base di piani di riparto da sottoporre al preventivo parere dei commissari giudiziari e, quindi, da depositare unitamente al parere presso la cancelleria fallimentare del tribunale, con la precisazione che i predetti piani di riparto potranno essere eseguiti soltanto una volta decorsi dieci giorni dal sopra indicato deposito;

V. **dispone** che le somme spettanti ai creditori irreperibili vengano depositate presso l'Ufficio Postale di Cremona nelle forme stabilite per i depositi giudiziali, prevedendosi che lo svincolo delle somme a favore degli aventi diritto sia subordinato all'emissione di provvedimento autorizzativo da parte del giudice delegato;

VI. **dispone** che la [redacted] entro i quindici giorni successivi alle scadenze del 31 marzo, del 30 giugno, del 30 settembre e del 31 dicembre di ogni anno, trasmetta ai

Firmato Da: PINI MARCELLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1680e1 - Firmato Da: GRASSELLI STEFANIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 2c97dd688eb747cd
Firmato Da: DE FELICE ADRIANO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 9a98ab

commissari giudiziari e depositi presso la cancelleria fallimentare delle relazioni scritte trimestrali, a firma del legale rappresentante della società, aventi ad oggetto una dettagliata informativa in ordine alle attività di liquidazione dei beni immobili, di incasso dei canoni di affitto d'azienda e d'incasso delle varie tipologie di crediti, in ordine ai pagamenti effettuati a favore dei creditori concordatari, nonché in ordine ad ogni altra attività posta in essere in esecuzione della proposta e del piano di concordato, con la precisazione che alle predette relazioni trimestrali dovranno essere allegati un elenco giornaliero delle operazioni e gli estratti del conto corrente bancario del periodo;

VII. **dispone** che la [redacted] informi per iscritto e con la massima sollecitudine i commissari giudiziari in ordine ad ogni evento di cui sia venuta a conoscenza e che possa dare luogo ad un'alterazione del naturale programma di esecuzione della proposta e del piano di concordato;

VIII. **dispone** che la [redacted] trasmetta ai commissari giudiziari i bilanci d'esercizio entro quindici giorni dal loro deposito presso il Registro Imprese e, al tempo stesso, informi per iscritto e con la massima sollecitudine i commissari giudiziari di qualsiasi mutamento nella composizione degli organi di amministrazione e di controllo della società debitrice;

IX. **dispone** che i commissari giudiziari, nello svolgimento delle loro funzioni di sorveglianza sul regolare adempimento del concordato, siano investiti del potere di svolgere le più opportune verifiche presso la società debitrice nonché presso le altre società coinvolte nell'esecuzione del piano di concordato e, più precisamente, presso la società affittuaria [redacted] S.p.a. nonché presso le società partecipate [redacted] richiedendo alle predette società informazioni e relazioni scritte nonché ogni ulteriore documento contabile, bancario o amministrativo il cui esame i commissari giudiziari ritengano necessario o utile per l'espletamento dell'incarico;

X. **dispone** che i commissari giudiziari, in caso di omissioni, ritardi o difformità nell'esecuzione della proposta o del piano di concordato o, comunque, in caso di rilevanti inadempimenti della società debitrice agli obblighi concordatari, riferiscano con la massima sollecitudine al giudice delegato, anche agli effetti dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 185 l.f., ovvero per l'informativa ai creditori ai fini dell'eventuale iniziativa a loro riservata *ex* art. 186 l.f.;

XI. **dispone** che i commissari giudiziari provvedano alla redazione dei rapporti riepilogativi semestrali di cui agli artt. 16 *bis* comma 9 *quinquies* del d. l. n.179/2012 e 33 comma 5 l.f., con cui dare anche conto delle attività compiute dalla società debitrice nel periodo e del rispetto delle previsioni della proposta e del piano di concordato, rapporti che, previo deposito presso la

Firmato Da: PINI MARCELLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1680e1 - Firmato Da: GRASSELLI STEFANIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 2c97dd688eb747cd
Firmato Da: DE FELICE ADRIANO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 9ca8ab

cancelleria fallimentare del tribunale, dovranno essere trasmessi ai creditori concordatari a norma dell'art. 171 comma 2 l.f.;

XII. **dichiara** il presente decreto provvisoriamente esecutivo;

XIII. **manda** alla cancelleria per la comunicazione al Pubblico Ministero, alla società debitrice ed ai commissari giudiziari, i quali dovranno, a loro volta, darne comunicazione ai creditori concordatari;

XIV. **manda** alla cancelleria per la pubblicazione a norma dell'art. 17 l.f..

Così deciso in Cremona, alla camera di consiglio del 19/12/2018

Il giudice relatore — Il presidente

dott.ssa Stefania Grasselli — dott. Adriano De Lellis

Firmato Da: PINI MARCELLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1680e1 - Firmato Da: GRASSELLI STEFANIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 2c97dd688eb747cd
Firmato Da: DE LELLIS ADRIANO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 8aa6ab